



Comune di Sta. Maria

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO SUL PERIMETRO



INDICE

ART. 1	VALIDITÀ.....	2
ART. 2	SUDDIVISIONE	2
ART. 3	COSTRUZIONE.....	2
ART. 4	VIE PUBBLICHE	2
ART. 5	MANUTENZIONE	2
ART. 6	SGOMBERO NEVE	2
ART. 7	RIPARTIZIONE SPESE	3
ART. 8	OBBLIGO DI CONTRIBUTO	3
ART. 9	SCADENZE DEI CONTRIBUTI	3
ART. 10	DIRITTO DI PEGNO.....	3
ART. 11	3
ART. 12	RIPARTIZIONE DELLE SPESE	3
ART. 13	CONTRIBUTO DI COMPENSO	3
ART. 14	TERMINI DI PAGAMENTO	3
ART. 15	TASSAZIONE	4
ART. 16	INTRODUZIONE DELLA PROCEDURA PERIMETRICA	4
ART. 17	DECISIONE PERIMETRICA	4
ART. 18	ENTRATA IN VIGORE	4

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI STRADE

(in base all'Art. 62 dello Statuto comunale)

(regolamento sul perimetro)

Art. 1 Validità

Il presente regolamento trova applicazione per tutto il territorio del Comune di Santa Maria. In particolare per la costruzione, l'ampliamento, la manutenzione in tutte le strade e sentieri posti sul territorio comunale come pure per tutte le costruzioni accessorie, come ponti, marciapiedi, piazzali da adibire a posteggio, ecc.

Se le infrastrutture vengono costruite nell'ambito di un piano di quartiere si applicheranno le rispettive norme.

Art. 2 Suddivisione

Le strade e i sentieri vengono suddivisi secondo la loro proprietà in: strada cantonale, strade comunali, sentieri, come pure in vie private.

Art. 3 Costruzione

Tutte le strade devono essere costruite in modo adeguato alle esigenze del traffico e secondo le prescrizioni previste dalla pianificazione locale.

Art. 4 Vie pubbliche

Tutte le strade e i sentieri con le relative costruzioni accessorie, che non sono indicate nel piano generale di urbanizzazione quale vie pubbliche, sono accessibili a tutti indipendentemente se sono di proprietà privata o comunale.

Restano ovviamente riservate eventuali restrizioni dovute alla segnaletica stradale.

Art. 5 Manutenzione

Tutte le strade comunali, i sentieri e i posteggi vengono tenuti puliti dal Comune entro i limiti delle proprie possibilità finanziarie votate dall'Assemblea.

Questo impegno del Comune non limita minimamente l'obbligo dei cittadini a pulire le vie.

Art. 6 Sgombero neve

Le strade e i sentieri vengono sgomberati dalla neve a spese del Comune secondo un piano prestabilito dal Municipio e secondo le possibilità e i mezzi a disposizione.

Il Comune è autorizzato a usare dei mezzi meccanici per lo sgombero della neve e riversare la neve sui fondi privati.

Nel limite del possibile va presa cura della proprietà privata.

Art. 7 Ripartizione spese

Il Comune costruisce, in base al piano generale delle infrastrutture e ai crediti approvati, gli impianti dell'urbanizzazione sommaria. Secondo la presente legge i proprietari fondiari devono contribuire alle spese totali di costruzione.

Il finanziamento dell'urbanizzazione è compito dei proprietari fondiari propensi all'edificazione delle loro particelle.

Art. 8 Obbligo di contributo 1

I contributi vanno pagati dal proprietario del fondo.

Per particelle con diritto di superficie nelle zone di costruzione essi devono essere pagati dall'avente diritto a costruire.

Art. 9 Scadenze dei contributi 2

I contributi definitivi per le strade vengono riscossi con l'esecuzione dell'opera.

Art. 10 Diritto di pegno

Per i contributi alle infrastrutture esiste un diritto di pegno legale ai sensi dell'Art. 162 LI CCS.

Se il Comune vuole rivendicare questo diritto di pegno deve comunicarlo al proprietario fondiario mediante una decisione impugnabile.

Art. 11

Le spese delle infrastrutture del traffico vengono ripartite fra il Comune e i proprietari fondiari tenendo conto in modo adeguato dell'interesse pubblico alla costruzione o all'ampliamento.

Art. 12 Ripartizione delle spese

Il contributo stradale deve essere versato in proporzione alla superficie del fondo tenendo in considerazione l'indice di sfruttamento.

Art. 13 Contributo di compenso

I proprietari fondiari che non adempiono il loro obbligo di creare lo spazio per il parcheggio, come previsto nel regolamento edilizio, devono versare un contributo di compenso.

Se al proprietario fondiario viene riservata vicino al suo fondo una superficie in un impianto comune di parcheggio, il contributo di compenso viene calcolato secondo le spese effettive.

Art. 14 Termini di pagamento 3

¹ Modifica dell'articolo approvata dall'assemblea comunale in data 16.12.2004

² Modifica dell'articolo approvata dall'assemblea comunale in data 16.12.2004

³ Modifica dell'articolo approvata dall'assemblea comunale in data 16.12.2004

I contributi di allacciamento alla strada comunale devono essere pagati entro i termini di esecuzione dell'opera, dedotti gli acconti riscossi per il finanziamento dei lavori, in base al calcolo di ripartizione dei contributi di perimetro.

Per pagamenti non effettuati entro il termine stabilito viene calcolato un interesse di mora più le relative spese, qualora non è stato impugnato un rimedio legale.

Per l'interesse di mora, rispettivamente di rimborso spese, vengono applicati gli stessi tassi e disposizioni della procedura cantonale.

Art. 15 Tassazione

La tassazione dei contributi e delle tasse spetta alla Sovrastanza comunale. Entro 20 giorni dal recapito della decisione il contribuente può fare opposizione scritta al Municipio. Contro la decisione dell'opposizione è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

Art. 16 Introduzione della procedura perimetrica

Le spese per la costruzione delle strade vengono ripartite nella procedura perimetrica. Essa viene introdotta mediante decisione del Municipio.

La decisione deve essere pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone o comunicata per iscritto a tutti i proprietari fondiari in questione. Entro 20 giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo cantonale contro l'ammissibilità in linea di massima della procedura.

Art. 17 Decisione perimetrica

Se la decisione sull'introduzione della procedura è passata in giudicato, il Municipio emana la decisione perimetrale dopo aver ascoltato i proprietari fondiari.

La decisione perimetrica conterrà:

- a) il costo totale dell'opera con l'indicazione di eventuali sussidi;
- b) la delimitazione del territorio perimetrico con l'eventuale divisione in diverse zone;
- c) il contributo dei singoli proprietari fondiari con l'indicazione del modo di calcolo.

La decisione perimetrica deve essere esposta pubblicamente.

Ad ogni proprietario fondiario va comunicato per iscritto l'ammontare del suo contributo.

La decisione perimetrica può essere impugnata entro 20 giorni dalla comunicazione ai singoli proprietari fondiari presso il Tribunale amministrativo cantonale.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore con la sua accettazione da parte dell'Assemblea comunale

Approvata dall'Assemblea comunale il

Modifica degli Art. 8, 9, 14 approvati dall'Assemblea comunale il 16.12.2004